

Comune di BOLSENA (VT)

IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);

Regolamento "Nuova IMU" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 10.07.2020;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 23.03.2021 di conferma delle aliquote per l'anno d'imposta 2021;

ENTRO IL 16 GIUGNO 2021

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO IMU dovuta per l'anno d'imposta corrente.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	NOTE
Abitazione principale classificata in A/1-A/8-A/9	0,60%	Con detrazione € 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	Compresi D/10
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,10%	Esenti dal 2022
Immobili classificati in D-C1-C3	0,94%	Il 0,76% è riservato alla Stato
Terreni	-----	Esenti dal 2016
Altri immobili	1,06%	Aliquota di base

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in **2 rate**:

prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre

È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

Dal 2021 la rata di acconto è pari all'imposta dovuta per il primo semestre, sempre calcolata facendo riferimento alle aliquote dell'anno precedente. Il saldo è calcolato con riferimento agli immobili posseduti nel secondo semestre dell'anno in corso e include il conguaglio anche sulla prima rata per tener conto delle aliquote deliberate nell'anno.

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19

Esenzione della prima rata IMU 2021 per gli immobili adibiti ad attività di tipo turistico o di intrattenimento, secondo le regole già applicate nel 2020. L'articolo 1, comma 599, della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) conferma, seppure in parte, la disciplina di favore dettata dalla normativa emergenziale in materia di IMU. A questa, si aggiunge l'esenzione già disposta dall'articolo 78 del DL 104/2020, per gli anni 2021 e 2022, con riferimento alle unità destinate a cinema e teatri.

La legge di Bilancio 2021 ha stabilito l'esonero dal pagamento della prima rata con riferimento alle seguenti fattispecie:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Ai sensi dell'art.78 del DL 104/2020 l'imposta non è dovuta per le intere annualità 2021 e 2022.

Con eccezione degli immobili di cui alle lettere a) e c), per tutte le altre ipotesi l'esonero deve rispettare la regola secondo cui il gestore deve coincidere con il soggetto passivo del tributo.

Il D.L. "Sostegni" n.41 del 22.03.2021, art.1, commi da 1 a 4, ha esentato dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 i soggetti destinatari del contributo a fondo perduto disposto dal medesimo provvedimento:

- soggetti titolari di partita IVA (attiva alla data del 23.03.2021) residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art.32 del TUIR

Devono essere rispettate le seguenti condizioni: coincidenza tra soggetto passivo e gestore, non aver avuto nel 2019 ricavi superiori a 10 milioni di euro, i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019 (il requisito non si applica per le partite IVA attivate dopo il 31.12.2018).

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, è necessario presentare autodichiarazione tramite **Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà, con Attestazione del Consulente Fiscale.**

PENSIONATI ESTERI

Il comma 48 dell'articolo 1 della L. 178/2020 prevede una riduzione IMU per i titolari di pensioni maturate all'estero. Dal 1 gennaio 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, l'IMU viene applicata con una riduzione pari alla metà dell'IMU dovuta.

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, è necessario presentare autodichiarazione tramite **Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà, con indicazione dello stato estero nel quale è maturato l'assegno pensionistico.**

CODICI PER IL VERSAMENTO

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 29/E del 29 maggio 2020)

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI BOLSENA: A949

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 ED F24 SEMPLIFICATO:

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	
IMU - imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	3939	

ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ANNO 2020

AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

Esenzione prima e seconda rata IMU 2020

- Art.177 del decreto "Rilancio" D.L.19/05/2020, n. 34, convertito in L.17/07/2020, n. 77;
- Art.78 del decreto "Agosto" D.L.14/08/2020, n.104, convertito on L.13/10/2020, n. 126;

Esenzione seconda rata IMU 2020

- Art.9 del decreto "Ristori" D.L.28/10/2020, n.137;
- Art.5 del decreto "Ristori-bis" D.L. 9/11/2020, n.149;
- Art.8 del decreto "Ristori-quater" D.L. 30/11/2020, n. 157

ENTRO LA DATA DEL 30.06.2021

E' necessario presentare autodichiarazione tramite Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà, per IMU 2020 indicando i riferimenti catastali per i quali si e' usufruito dell'esenzione nell'anno 2020, specificando il periodo di esenzione con indicazione del codice ATECO dell'attività svolta.

Si ricorda che la dichiarazione IMU deve essere presentata in tutti i casi in cui si voglia usufruire delle riduzioni e/o esenzioni previste dalla legge.

Dalla residenza comunale, li 25 Maggio 2021

F.to Il Funzionario Responsabile dei tributi-Gestione IMU

Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28.12.2000 e del D.Lgs n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.